

# **La privacy, il segreto professionale e gli obblighi di denuncia e di testimonianza nella legislazione e nella deontologia degli psicologi italiani**

*Riassunto – Le recenti normative in materia di “privacy” impongono allo Psicologo italiano contemporaneo una profonda conoscenza degli obblighi legali inerenti la custodia dei dati, la differenza tra dati personali e dati sensibili, il segreto professionale, le denunce ed i referti, la testimonianza, il consenso informato al trattamento dei dati ed il consenso informato al trattamento sanitario. Il presente articolo cerca di affrontare tutti questi temi, alla luce sia delle vigenti disposizioni legislative civili, amministrative e penali e del vigente Codice Deontologico degli Psicologi Italiani.*

## **La “riservatezza” (“privacy”) come diritto costituzionalmente garantito**

La Costituzione della Repubblica Italiana tutela la “riservatezza” come diritto fondamentale dell’uomo:

- 1) vietando ogni forma di ispezione o perquisizione personale (articolo 13);
- 2) proclamando l’inviolabilità del domicilio (articolo 14);
- 3) garantendo “la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione” (articolo 15).

L’Unione Europea, con la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione n. 95/46/CE del 24 ottobre 1995, ha obbligato gli Stati membri ad assicurare “la protezione delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche, in particolare della loro vita privata, rispetto al trattamento dei dati personali”.

In attuazione di tale specifica Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea, il 31.12.1996 è stata emanata nel nostro Paese la legge 675/96 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, che si è posta a salvaguardia dei diritti dei cittadini rispetto all’uso dei dati personali, compresi quelli forniti ai Servizi Sanitari pubblici e privati ed alle organizzazioni sanitarie che li compongono.

Negli anni tra il 1997 ed il 2002, poi, la normativa italiana sulla tutela dei dati personali si è arricchita di varie disposizioni legislative ulteriori, che hanno avuto soprattutto il compito di cercare di definire e di regolamentare l’equilibrio che deve sussistere tra il dovere della Società di acquisire quel minimo di informazioni sui propri cittadini necessarie a garantire il funzionamento della Pubblica Amministrazione ed il legittimo diritto di ogni singolo cittadino a veder salvaguardata la propria “privacy”.

La Legge n. 675/96, recante il titolo “*Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali*” è il primo intervento organico in materia di privacy. Questa legge mira infatti alla salvaguardia e alla tutela della vita personale e sociale dei cittadini. Il trattamento dei dati è ammesso solo con il consenso espresso del soggetto interessato.

Dal 1° Gennaio 2004 la Legge n. 675/96 “*Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali*” è stata quindi sostituita dal Decreto legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”, che riorganizza e completa tutte le precedenti disposizioni nazionali emanate su questa materia.

Secondo l’attuale normativa, i dati personali sono del soggetto al quale si riferiscono (che viene definito con il termine di “interessato”), sono rigorosamente “tutelati”, e pertanto “chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano” (D.Lgs. 30-6-2003 n. 196 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” – Art. 1 “*Diritto alla protezione dei dati personali*”).

Quindi, salvo eccezioni previste tassativamente dalla legge, i “dati personali” possono essere utilizzati, trattati e conservati solo per gli scopi, per il tempo e con i modi autorizzati dall’interessato.

## **Alcune definizioni fondamentali in materia di “privacy”**

(Fonte: Art. 4 del D.Lgs. 30-6-2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)

- *Interessato*: la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
- *Dati identificativi*: i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
- *Dato personale*: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.
- *Dati sensibili*: i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
- *Dati giudiziari*: i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.
- *Trattamento*: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
- *Titolare*: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- *Responsabile*: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
- *Incaricati*: le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile.
- *Comunicazione*: il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- *Diffusione*: il dare conoscenza di dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
- *Dato anonimo*: il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- *Blocco*: la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
- *Banca di dati*: qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;
- *Garante per la tutela delle riservatezza dei dati personali*: l' Autorità istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, di cui si specificano compiti e funzioni negli artt. 153 e seguenti del D.Lgs. n. 196 del 30-6-2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Il D.Lgs. n. 196 del 30-6-2003 definisce quindi cinque capisaldi per il trattamento dei dati personali. Secondo quanto da esso esplicitamente stabilito, i dati devono:

- essere raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati solo compatibilmente con tali scopi;
- essere esatti ed aggiornati;
- essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto al fine per cui sono stati conferiti;
- essere conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un tempo non superiore agli scopi per cui sono stati raccolti o trattati;
- essere trattati lecitamente e correttamente.

Il D.Lgs. n. 196 del 30-6-2003 è quindi ispirato alla semplificazione delle procedure in materia di protezione dei dati personali, all'introduzione di nuove garanzie per i cittadini ed alla razionalizzazione delle norme esistenti.

Il provvedimento, sulla base dell'esperienza di 6 anni, riunisce in unico contesto la legge 675/1996 e gli altri decreti legislativi, regolamenti e codici deontologici che si sono succeduti in questi anni, e contiene anche importanti innovazioni tenendo conto della "giurisprudenza" del Garante e della direttiva dell'Unione Europea n. 2000/58 sulla riservatezza nelle comunicazioni elettroniche.

Il D.Lgs. n. 196 del 30-6-2003 prevede inoltre una serie di sanzioni amministrative, civili o penali per chi ne viola le disposizioni: ad esempio, l'articolo 161 di questo Codice punisce con sanzioni amministrative che vanno dai tremila ai novantamila euro l'omessa o inidonea informativa all'interessato; l'articolo 163 punisce con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro l'omessa o incompleta notificazione al Garante ai sensi dei propri articoli 37 e 38; l'articolo 167 punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chi procede ad illecito trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45 di questo D.Lgs.; varie altre sanzioni amministrative o penali sono inoltre previste, sempre nel Titolo III, per più specifiche violazioni di singole norme di questo Codice.

Da tutte queste norme deriva altresì il risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del Codice Civile a chiunque cagioni danni a terzi nel trattamento dei dati personali.

In sintesi, quindi, il D.Lgs. n. 196 del 30-6-2003, che unifica ed aggiorna la disciplina sorta nel nostro Paese con la Legge 675/1996 e quindi sviluppatasi con le modifiche ed integrazioni di quest'ultima (tra le quali vanno citate almeno il Decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 28 luglio 1999 pubblicato sulla G.U. Serie Generale del 14 settembre 1999, n. 216 e la Legge 325 del 3 novembre 2000 pubblicata sulla G. U. n. 262 del 9 novembre 2000) costituisce ormai un complesso di norme che ogni titolare di studio professionale o di altra struttura lavorativa è chiamato a conoscere e ad osservare, e per la violazione delle quali sono previste pesanti sanzioni.

### **Consenso informato al trattamento dei dati personali**

Spesso, con l'espressione "consenso informato", si tende ad indicare "tout court" ciò che invece, in materia di tutela della privacy, dovrebbe essere invece più correttamente indicato con il termine di "consenso informato al trattamento dei dati personali".

Salvo alcune specifiche eccezioni previste tassativamente dalla legge, infatti, i "dati personali" possono essere utilizzati, trattati e conservati solo per gli scopi, per il tempo e con i modi autorizzati dall'interessato. Per poterli "trattare", pertanto, occorre acquisire da parte dell'interessato uno specifico consenso informato, preferibilmente scritto o comunque "dimostrabile", al trattamento dei dati personali.

Il diritto al consenso è personale oppure delegato a chi esercita la potestà sul soggetto destinatario della prestazione.

In base all' art. 11 della legge 675/96, quindi, il trattamento dei dati personali di tipo generico da parte di soggetti privati è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.

Tale consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente, in forma specifica e documentata per iscritto, e se sono state date all'interessato (cliente-committente) – per iscritto ovvero verbalmente – le seguenti informazioni (art. 10 della Legge 675/96 ):

- sulle finalità (per l'espletamento dell'incarico professionale) e modalità del trattamento cui sono destinati i "dati personali";
- sulla necessità del conferimento di tutti quei dati che sono indispensabili per l'assolvimento dell'incarico professionale;
- circa l'ambito professionale di comunicazione o diffusione dei dati stessi;
- sui diritti dell'interessato (cliente-utente) circa il trattamento dei suoi dati personali: diritti elencati nell'art. 13 della legge;
- circa il nome e l'indirizzo del "responsabile" – ove sia una persona diversa dal libero professionista quale "titolare" dei dati – del trattamento dei dati.

Per quanto riguarda invece i dati personali definiti "sensibili", con provvedimento n. 4/2000 emesso in data 20.09.2000 dal "Garante" (e pubblicato sul n.229 della "Gazzetta ufficiale" del 30.09.2000) i liberi professionisti iscritti in Albi o Elenchi professionali sono stati autorizzati in via generale – dal 01 ottobre 2000 fino al 31 dicembre 2001 – a trattare i "dati sensibili" di cui all'art. 22, comma 1°, della legge n. 675/1996.

Per gli Psicologi assume particolare rilievo il provvedimento n. 2/2000 emesso in data 20.09.2000 dal "Garante" (e pubblicato sul n. 229 della "Gazzetta Ufficiale" del 30.09.2000) con il quale si prevede che l'autorizzazione al trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale "è rilasciata, anche senza richiesta: a) ai medici-chirurghi, ai farmacisti, agli odontoiatri, agli psicologi e agli altri esercenti le professioni sanitarie iscritti in albi o in elenchi". Si precisa inoltre, al riguardo, che "in tali casi l' autorizzazione è rilasciata al fine di consentire ai destinatari di adempiere o di esigere l' adempimento di specifici obblighi o di eseguire specifici compiti previsti da leggi, dalla normativa comunitaria o da regolamenti (...). Il trattamento può riguardare anche la compilazione di cartelle cliniche, di certificati e di altri documenti relativi alla gestione amministrativa la cui utilizzazione sia necessaria per i fini su indicati".

È quindi necessario che lo Psicologo faccia sottoscrivere al proprio cliente, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, una dichiarazione autorizzatoria (che esprima cioè il suo consenso) al trattamento sia dei dati di tipo generico sia di quelli considerati "sensibili".

I dati e le informazioni la cui riservatezza è tutelata dalle norme cosiddette sulla "privacy" riguardano un'insieme ancora più ampio di quello ricompreso nel concetto di "segreto professionale", che concerne invece unicamente quanto appreso durante l'esercizio della propria attività professionale specifica.

Il concetto di "privacy" indica allo Psicologo che non è sufficiente non divulgare dati ed informazioni da esso appresi ad esempio all'interno dei colloqui con i propri clienti, mediante la somministrazione di reattivi o tramite incontri con i loro familiari, ma che non deve trapelare all'esterno dello studio professionale o della Struttura sanitaria o assistenziale la benché minima informazione relativa alla stessa sussistenza di qualunque tipo di rapporto professionale tra lo Psicologo ed il paziente stesso.

Si definisce quindi con il termine "privacy" il diritto di ogni persona alla riservatezza dei propri dati sia "personali" sia "sensibili", come essi sono stati definiti dalla Legge 675/96 e dalle sue successive modifiche ed integrazioni e nuovamente ribaditi ed ancor meglio precisati dal D.Lgs. n. 196 del 30-6-2003.

Attraverso l'art. 83 di quest'ultimo D.Lgs., inoltre, il Garante intende richiamare l'attenzione dei soggetti che operano in ambito sanitario in ordine alla necessità di adeguare il funzionamento e

l'organizzazione delle strutture sanitarie alle previsioni stabilite dal Codice in materia di protezione di dati personali. I medesimi soggetti sono altresì invitati ad adottare tutte le misure ritenute necessarie ed opportune, conformemente ai principi generali, per garantire il rispetto della dignità della persona e il massimo livello di tutela degli interessati in ambito sanitario.

Peraltro, il termine "riservatezza", con l'introduzione della legge sulla "privacy", viene spesso confuso con il "segreto professionale".

### **Segreto professionale**

Il "segreto professionale" si colloca in un'area di riservatezza ancora più profonda ed inviolabile di quella interessata specificatamente dalla normativa sulla privacy, in un'area nella quale il lavoro dello Psicologo si gioca la sua stessa credibilità e identità.

Il segreto professionale viene sancito dal Codice penale e dai Codici Deontologici ed attiene al diritto/dovere del singolo professionista di non rivelare a terzi fatti, informazioni o dati appresi da un determinato soggetto in ragione del rapporto professionale instaurato con lo stesso, a meno che non sussista una "giusta causa".

Del segreto professionale si sono tra gli altri occupati:

- il Codice Penale (artt. 622-326),
- il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani (artt. 11-12-13- 14 -15).

### **Art. 622 Codice Penale - Rivelazione di segreto professionale**

Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito se dal fatto può derivare nocimento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da L. 60.000 a 1 milione (c.p.326).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa (c.p.120-126).

La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società (*comma aggiunto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 61 del 2002*).

L'obbligo degli Psicologi al segreto professionale è stabilito per legge dall'art.4 comma 2 della Legge 56/89, che vincola tutti gli iscritti al relativo Albo professionale al rispetto dell'art. 622 del Codice Penale qui sopra riportato. Per gli Psicologi che sono anche Pubblici Ufficiali od Incaricati di pubblico servizio, inoltre, si applica anche la disciplina prevista dall'art. 326 del Codice Penale, che vieta la rivelazione del cosiddetto "segreto d'ufficio".

### **Art. 4 Legge 18 Febbraio 1989 n. 56 - Ordinamento della professione di Psicologo**

*Art.4. Istituzione dell'albo*

1. E' istituito l'albo degli Psicologi.
2. Gli iscritti all'albo sono soggetti alla disciplina stabilita dall'articolo 622 del Codice Penale.

### **Art. 326 Codice Penale - Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio**

1. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

3. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali

debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

Inoltre, lo psicologo perito o consulente tecnico è certamente tenuto, insieme agli altri soggetti coinvolti (magistrati, cancellieri, segretari, interpreti ecc.), al *segreto istruttorio* (artt. 230, 226 c.p.p.).

Dichiarazione del perito dinanzi al giudice (art. 226 c.p.p.)

*“ consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nell’adempimento dell’incarico, mi impegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e a mantenere il segreto su tutte le...”*

In questo caso lo psicologo è tenuto al segreto per la natura stessa della materia coperta da segreto, per la funzione pubblica che esercita, per la professione che rappresenta, per il vincolo contratto con un giuramento dinanzi al magistrato.

#### **Art. 11 Codice Deontologico degli Psicologi italiani**

Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti.

#### **Art. 12 Codice Deontologico degli Psicologi italiani**

Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale.

Lo psicologo può derogare all’obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione. Valuta, comunque, l’opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso.

#### **Art. 13 Codice Deontologico degli Psicologi italiani**

Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto.

Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi.

#### **Art. 14 Codice Deontologico degli Psicologi italiani**

Lo psicologo, nel caso di intervento su o attraverso gruppi, è tenuto ad informare, nella fase iniziale, circa le regole che governano tale intervento.

È tenuto altresì ad impegnare, quando necessario, i componenti del gruppo al rispetto del diritto di ciascuno alla riservatezza.

#### **Art. 15 Codice Deontologico degli Psicologi italiani**

Nel caso di collaborazione con altri soggetti parimenti tenuti al segreto professionale, lo psicologo può condividere soltanto le informazioni strettamente necessarie in relazione al tipo di collaborazione.

Il Codice Deontologico, in quest'ultimo articolo, lascia al singolo Psicologo la più completa autonomia nella specifica valutazione di quali siano, di volta in volta e caso per caso, "le informazioni strettamente necessarie in relazione al tipo di collaborazione" che è opportuno condividere con gli altri operatori che si occupano del medesimo caso.

Come muoversi? E' opportuno tenere presente il principio fondamentale di tutto il Codice Deontologico stesso: quello sancito in primo luogo dal primo comma del suo articolo 3 e più volte ripreso all'interno di vari articoli successivi tra i quali appunto gli artt. 12 e 13 sopra integralmente riportati: *il principio della "tutela" e della salvaguardia del benessere psicologico e psicofisico del soggetto stesso.*

#### **Art. 16 Codice Deontologico degli Psicologi italiani**

Lo psicologo redige le comunicazioni scientifiche, ancorché indirizzate ad un pubblico di professionisti tenuti al segreto professionale, in modo da salvaguardare in ogni caso l'anonimato del destinatario della prestazione.

#### **Art. 17 Codice Deontologico degli Psicologi italiani**

La segretezza delle comunicazioni deve essere protetta anche attraverso la custodia e il controllo di appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma, che riguardino il rapporto professionale.

Tale documentazione deve essere conservata per almeno i cinque anni successivi alla conclusione del rapporto professionale, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche. Lo psicologo deve provvedere perché, in caso di sua morte o di suo impedimento, tale protezione sia affidata ad un collega ovvero all'Ordine professionale.

Lo psicologo che collabora alla costituzione ed all'uso di sistemi di documentazione si adopera per la realizzazione di garanzie di tutela dei soggetti interessati.

Deve quindi essere ben chiaro che si parla di due cose ben diverse, e che tra loro presentano problematiche ben distinte, quando si usano i termini di

- *consenso informato al trattamento dei dati personali e/o sensibili*, che abbiamo già in questa sede esaminato, oppure di
- *consenso informato al trattamento sanitario.*

#### **Il consenso informato al trattamento sanitario**

All'interno della cartella o della documentazione clinica deve sempre collocarsi anche il "consenso informato al trattamento sanitario", ovvero l'annotazione relativa al fatto che il professionista ha informato il paziente sul suo stato di salute, ne ha ottenuto il consenso al trattamento e si è accertato di essere stato compreso.

Si tratta, quest'ultima, di una forma di consenso elaborata in relazione ai diritti, riconosciuti al paziente:

- 1) di conoscere i dati sanitari che lo riguardano,
- 2) di esserne informato in modo completo,

in particolare riguardo:

- la diagnosi,
- la prognosi,
- la natura delle eventuali problematiche evidenziate,
- i benefici e i rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche,
- le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento,

- il prestare o il negare il proprio consenso in relazione ai trattamenti sanitari che stiano per essere eseguiti o che siano prevedibili nello sviluppo della patologia in atto.

L'informazione fa parte della buona condotta professionale, costituisce un vero e proprio dovere contrattuale, è integrativa della prestazione sanitaria tanto da diventare prestazione sanitaria essa stessa, dalla sua omissione possono derivare responsabilità professionali e pretese risarcitorie (Cass. 29.3.76 n. 1132, 26.3.82 n. 1773, 25.11.94 n. 10014).

Di fatto il consenso informato al trattamento sanitario rilasciato in forma scritta, anche se può essere utile sotto il profilo probatorio, è obbligatorio solo nei seguenti casi:

- a) sperimentazione clinica (D.L.vo 230/95 art 108, DM 15.7.97)
- b) terapia con emoderivati e plasmaderivati (DM 15.1.91 art 19, DM 1.9.95 art 4)
- c) trapianto di organi (legge 468/67 art 2 per donazione di rene da vivente, legge 91/99 per eventuale dissenso a espianto da cadavere)
- d) impiego di medicinali al di fuori delle indicazioni ministeriali (legge 94/98).

Benché anche per altre tipologie di prestazioni possa essere consigliabile l'acquisizione di un consenso scritto (ad esempio atti chirurgici, procedure diagnostiche o terapeutiche invasive, trattamenti oncologici, utilizzo di mezzi di contrasto, NMR, trattamenti con radiazioni ionizzanti, trattamenti che provochino la perdita anche temporanea della capacità di procreare), il codice di deontologia medica (art. 32) attribuisce al consenso in forma scritta una funzione integrativa e non sostitutiva del processo di informazione, e la presenza di un modulo sottoscritto dal paziente non esclude il sindacato del giudice sull'effettività del consenso.

L'idea centrale attorno alla quale si impernano tutti i principi etici e deontologici di specifico interesse per gli Psicologi che operano nell'ambito della tutela della salute delle persone è quella del "consenso al trattamento" da parte del singolo paziente: ciò implica il rispetto della volontà del paziente da parte dello Psicologo e di ogni altro operatore sanitario.

La dottrina del consenso all'atto medico si affermò nel secondo dopoguerra come conseguenza delle efferatezze compiute dalla medicina nazista. Come risultato della ripulsa nei confronti della sperimentazione umana condotta nei campi di concentramento, in quasi tutti i Paesi occidentali venne inserito nell'ordinamento legale il principio che *nessun essere umano può essere sottoposto contro la sua volontà a cure o sperimentazioni mediche*.

In Italia questo principio è sancito dall' art. 32 della Costituzione, che afferma che *nessuno può essere sottoposto a trattamento medico contro la propria volontà tranne che casi regolamentati dalla legge* e che, in ogni modo, *la legge non può oltrepassare i limiti imposti dal rispetto della dignità umana*.

Lo stesso principio è chiaramente riaffermato dalla Legge n.833/78, artt. 33 e 34.

Inoltre, il principio del "consenso informato" viene esplicitamente ribadito anche da numerosi articoli del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, in primo luogo in relazione alle attività di ricerca e, quindi, con specifico riferimento all'attività clinica.

Gli articoli al riguardo più significativi sono, in particolare, l'art. 24, l'art. 31, l'art. 32 e l'art. 39.

#### **Art. 24 Codice Deontologico degli Psicologi italiani**

Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all'individuo, al gruppo, all'istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza.

Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato.

Se la prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo, dovrà esserne indicata, ove possibile, la prevedibile durata.



### **Art. 31 Codice Deontologico degli Psicologi italiani**

Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela.

Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l'intervento professionale nonché l'assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l'Autorità Tutoria dell'instaurarsi della relazione professionale.

Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell'autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.

### **Art. 32 Codice Deontologico degli Psicologi italiani**

Quando lo psicologo acconsente a fornire una prestazione professionale su richiesta di un committente diverso dal destinatario della prestazione stessa, è tenuto a chiarire con le parti in causa la natura e le finalità dell'intervento.

### **Art. 39 Codice Deontologico degli Psicologi italiani**

Lo psicologo presenta in modo corretto ed accurato la propria formazione, esperienza e competenza. Riconosce quale suo dovere quello di aiutare il pubblico e gli utenti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi, opinioni e scelte.

### **Le regole per la privacy nelle strutture sanitarie pubbliche e private**

Al cittadino che entra in contatto con le strutture sanitarie per diagnosi, cure, prestazioni mediche, operazioni amministrative deve essere garantita la più assoluta riservatezza e il più ampio rispetto dei suoi diritti fondamentali e della sua dignità.

Lo ha stabilito il Garante per la protezione dei dati personali con un provvedimento generale, adottato il 9 novembre 2005, nel quale ha prescritto ad organismi sanitari pubblici e privati (aziende sanitarie territoriali, aziende ospedaliere, case di cura, osservatori epidemiologici regionali, servizi di prevenzione e sicurezza sul lavoro) una serie di misure da adottare per adeguare il funzionamento e l'organizzazione delle strutture sanitarie a quanto stabilito nel Codice sulla privacy e per assicurare il massimo livello di tutela delle persone.

I medici di base, gli studi medici privati e i medici specialistici non rientrano nell'obbligo di adottare queste misure, ma sono comunque tenuti a garantire il rispetto della dignità degli interessati nonché del segreto professionale.

Sulle modalità di applicazione delle norme sulla privacy al settore sanitario il Garante ha avviato una consultazione con organismi sanitari, associazioni e comitati interessati

Qui di seguito sono evidenziate le misure da rispettare in relazione ai singoli aspetti evidenziati dal Garante.

### **Tutela della dignità**

La tutela della dignità della persona deve essere sempre garantita. In particolare, riguardo a fasce deboli (disabili, minori, anziani), ma anche a pazienti sottoposti a trattamenti medici invasivi o per i quali è doverosa una particolare attenzione (es. interruzione della gravidanza). Nei reparti di rianimazione devono essere adottati accorgimenti anche provvisori (es. paraventi) per delimitare la visibilità dell'interessato, durante l'orario di visita, ai soli familiari e conoscenti.

### **Riservatezza nei colloqui**

Quando prescrive medicine o rilascia certificati, il personale sanitario deve evitare che le informazioni sulla salute dell'interessato possano essere conosciute da terzi. Stesso obbligo per la

consegna di documentazione (analisi, cartelle cliniche, prescrizioni etc.) quando questa avvenga in situazioni di promiscuità (es.locali per più prestazioni, sportelli).

### **Distanze di cortesia**

Ospedali e aziende sanitarie devono predisporre distanze di cortesia per operazioni amministrative allo sportello (prenotazioni) o al momento dell'acquisizione di informazioni sullo stato di salute, sensibilizzando anche gli utenti con cartelli, segnali ed inviti.

### **Notizie al pronto soccorso**

L'organismo sanitario può dare notizia, anche per telefono, sul passaggio o sulla presenza di una persona al pronto soccorso, ma solo ai terzi legittimati, come parenti, familiari, conviventi. L'interessato, se cosciente e capace, deve essere preventivamente informato (es. all'accettazione) e poter decidere a quali soggetti può essere comunicata la sua presenza al pronto soccorso.

### **Notizie sui reparti**

Le strutture sanitarie possono dare informazioni sulla presenza dei degenti nei reparti, ma solo a terzi legittimati (familiari, conoscenti, personale volontario). Anche qui l'interessato, se cosciente e capace, deve essere informato al momento del ricovero e poter decidere quali soggetti possono venire a conoscenza del ricovero e del reparto di degenza.

### **Chiamate in sale d'attesa**

Nei locali di grandi strutture sanitarie i pazienti, in attesa di una prestazione o di documentazione (es. analisi cliniche), non devono essere chiamati per nome. Occorre adottare soluzioni alternative, per esempio attribuendo un codice numerico al momento della prenotazione o dell'accettazione.

### **Liste di pazienti**

Non è giustificata l'affissione di liste di pazienti in attesa di intervento in locali aperti al pubblico, con o senza la descrizione della patologia sofferta. Non devono essere resi visibili ad estranei documenti sulle condizioni cliniche dell'interessato, come le cartelle infermieristiche poste vicino al letto di degenza.

### **Informazioni sullo stato di salute**

Si possono dare informazioni sullo stato di salute a soggetti diversi dall'interessato quando questi abbia manifestato uno specifico consenso. Tale consenso può essere dato da un familiare in caso di impossibilità fisica o incapacità dell'interessato o, valutato il caso, anche da altre persone legittimate a farlo, come familiari, conviventi o persone in stretta relazione con l'interessato stesso.

I soggetti terzi che hanno accesso alle strutture sanitarie (es. associazioni di volontariato), per poter conoscere informazioni sulle persone in relazione a prestazioni e cure devono rispettare tutte le regole e le garanzie previste dalle strutture sanitarie per il proprio personale, come ad esempio vincoli di riservatezza, possibilità e modalità di approccio ai degenti.

### **Ritiro delle analisi**

I referti diagnostici, i risultati delle analisi e i certificati rilasciati dai laboratori di analisi o dagli altri organismi sanitari possono essere ritirati anche da persone diverse dai diretti interessati purché munite di delega scritta e con consegna in busta chiusa.

## **Gli obblighi di denuncia e di testimonianza nella legislazione e nella deontologia professionale degli psicologi italiani**

L'art. 11 del Codice Deontologico degli Psicologi italiani testualmente recita:

### *Art. 11 Codice Deontologico degli Psicologi italiani*

Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti.

Le "ipotesi previste dagli articoli seguenti" citate dall'art. 11 del Codice Deontologico degli Psicologi italiani attualmente vigente riguardano, in particolare, gli obblighi di denuncia e di testimonianza.

Tali ipotesi sono specificatamente regolamentate, rispettivamente, dagli artt. 13 e 12 del vigente Codice Deontologico degli Psicologi italiani, oltre che da varia altra normativa amministrativa, civile e penale.

## **L'obbligo di denuncia per gli psicologi italiani**

### **Art. 13 Codice Deontologico degli Psicologi italiani**

Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto.

Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi.

### **Art. 331 Codice di Procedura Penale**

1. Salvo quanto stabilito dall'art. 347, i pubblici ufficiali (357 c.p.) e gli incaricati di un pubblico servizio (358 c.p.) che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile d'ufficio, devono farne denuncia per iscritto anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito (361, 362 c.p.)
2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a ufficiale di polizia giudiziaria (57)
3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.
4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile d'ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero (295ss c.p.c; att.106; coord.221)

### **Art. 361 Codice Penale.- Omessa denuncia di reato da parte di Pubblico Ufficiale**

1. Il pubblico ufficiale (357 c.p.) il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni (331 c.p.p.; 221 disp. coord. c.p.p.) è punito con la multa da L. 60.000 a 1 milione.
2. La pena è della reclusione fino a un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria (57 c.p.p.), che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto (347 c.p.p.).
3. Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.

### **Art. 362 Codice Penale - Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio**

1. L'incaricato di un pubblico servizio (358), che omette o ritarda di denunciare all'Autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio (331 c.p.p.; 221 disp. coord. c.p.p.), è punito con la multa fino a L. 200.000.
2. Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico.

### **Art. 334 Codice di Procedura Civile**

1. Chi ha l'obbligo del referto (365, 384 c.p.) deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero (51) o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria (57) del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all'ufficiale di polizia giudiziaria più vicino.
2. Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza, e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le circostanze d'intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare.
3. Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto.

### **Art. 365 Codice Penale - Omissione di referto**

1. Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell'articolo 361, è punito con la multa fino a lire duecentomila (384, comma 4 c.p.p.).
2. Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale (384).

Ma l'attività dello Psicologo è sempre definibile con certezza come "sanitaria"? La legge a questo riguardo risponde di no. E ciò perché né la figura professionale dello Psicologo "tout court" né quelle più "specialistiche" dello Psicoterapeuta o dello Psicologo Clinico, risultano in realtà inserite tra le "Professioni sanitarie" esplicitamente citate nell'art. 99 del "Testo Unico delle Leggi Sanitarie" (T.U.L.S.).

Risulta pertanto ancora dubbia, e comunque da discriminarsi caso per caso nella normativa attuale, l'applicabilità agli Psicologi delle ipotesi previste dai commi 1 e 2 dell'art. 365 del Codice Penale.

### **L'obbligo di testimonianza per gli psicologi italiani**

Su questo argomento si pronuncia esplicitamente l'art. 12 del Codice Deontologico degli Psicologi italiani.

### **Art. 12 Codice Deontologico degli Psicologi italiani**

Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale.

Lo psicologo può derogare all'obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione. Valuta, comunque, l'opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso.

All'argomento della testimonianza riservano importanti spazi specifici, inoltre, sia il Codice di Procedura Penale che il Codice di Procedura Civile attualmente vigenti nel nostro Paese. In particolare sono da tenere ben presenti alcuni articoli compresi tra l'art. 194 c.p.p. ("Oggetto e limiti della testimonianza") e l'art. 207 c.p.p. ("Testimoni sospettati di falsità o reticenza. Testimoni renitenti") del nostro attuale Codice di Procedura Penale: in particolar modo, per ciò che qui interessa, l'art. 198 c.p.p. ("Obblighi del testimone"), l'art. 200 c.p.p. ("Segreto professionale") e l'art. 201 c.p.p. ("Segreto di ufficio") dello stesso.

Risulta quindi un contrasto tra le norme deontologiche fissate dalla Categoria professionale e quelle espresse invece dal Codice Penale. Tale contrasto si manifesta nella diversità dei valori che le une e le altre mirano a tutelare:

quelle deontologiche sono rivolte a garantire soprattutto il rapporto di fiducia instaurato con il proprio Psicologo chiamato a osservare rigorosamente l'obbligo di segreto professionale;

le norme statali essendo invece protese a reprimere i reati, e ciò anche grazie alla collaborazione con i cittadini che di essi abbiano notizia nello svolgimento della propria professione.

E' possibile, a causa di questa divergenza concettuale di base, che sorgano complicati dilemmi per lo Psicologo che venga chiamato a *rendere "testimonianza"* per elementi relativi al proprio lavoro ed in qualche modo collegati, anche indirettamente, a fatti rispetto ai quali le Autorità preposte abbiano già avviato o stiano avviando procedimenti amministrativi o giuridici, di tipo sia civile che penale.

Sorge perciò il problema del conflitto tra segreto professionale e altri obblighi di legge.

#### **Art. 194 Codice di Procedura Penale – Oggetto e limiti della testimonianza**

1. Il testimone è esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di prova (187). Non può deporre sulla moralità dell'imputato (234-3), salvo che si tratti di fatti specifici, idonei a qualificarne la personalità (133 c.p.) in relazione al reato e alla pericolosità sociale (203 c.p.).

2. L'esame può estendersi anche ai rapporti di parentela e di interesse che intercorrono tra il testimone e le parti o altri testimoni nonché alle circostanze il cui accertamento è necessario per valutarne la credibilità. La deposizione sui fatti che servono a definire la personalità della persona offesa dal reato è ammessa solo quando il fatto dell'imputato deve essere valutato in relazione al comportamento di quella persona.

3. Il testimone è esaminato su fatti determinati (499). Non può deporre sulle voci correnti nel pubblico (2343) né esprimere apprezzamenti personali salvo che sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti.

#### **Art. 198 Codice di Procedura Penale - Obblighi del testimone**

1. Il testimone ha l'obbligo di presentarsi al giudice e di attenersi alle prescrizioni date dal medesimo per le esigenze processuali e di rispondere secondo verità (497) alle domande che gli sono rivolte.

2. Il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale.

**Art. 207 Codice di Procedura Penale - Testimoni sospettati di falsità o reticenza. Testimoni renitenti**

1. Se nel corso dell'esame un testimone rende dichiarazioni contraddittorie, incomplete o contrastanti con le prove già acquisite, il presidente o il giudice glielo fa rilevare rinnovandogli, se del caso, l'avvertimento previsto dall'art. 497 comma 2. Allo stesso avvertimento provvede se un testimone rifiuta di deporre fuori dei casi espressamente previsti dalla legge e, se il testimone persiste nel rifiuto, dispone l'immediata trasmissione degli atti al pubblico ministero perché proceda a norma di legge (476).

2. Con la decisione che definisce la fase processuale in cui il testimone ha prestato il suo ufficio, il giudice, se ravvisa indizi del reato previsto dall'art. 372 c.p., ne informa il pubblico ministero trasmettendogli i relativi atti.

**Art. 200 Codice di Procedura Penale - Segreto professionale**

1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria (331, 334):

- a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;
- b) gli avvocati, i procuratori legali, i consulenti tecnici (2224 cord.) e i notai;
- c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;
- d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale .

2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.

3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione ( 1957). Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni.

**Art. 201 Codice di Procedura Penale - Segreto di ufficio**

1. Salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria (331), i pubblici ufficiali (357 c.p.), i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio (358 c.p.) hanno l'obbligo di astenersi dal deporre (204) su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti (326 c.p.).

2. Si applicano le disposizioni dell'art. 200 commi 2 e 3.

**Art. 249 Codice di Procedura Civile - Facoltà d'astensione**

Si applicano all'audizione dei testimoni le disposizioni degli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale relative alla facoltà d'astensione dei testimoni. *(Si vedano, attualmente, gli artt. 199 nuovo c.p.p. per la facoltà di astensione e gli artt. 200 e 204 stesso codice per l'obbligo di astenersi a causa di segreto professionale o di Stato).*

**Art. 250 Codice di Procedura Civile - Intimazione ai testimoni**

L'ufficiale giudiziario, su richiesta della parte interessata, intima ai testimoni ammessi dal giudice istruttore di comparire nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati, indicando il giudice che assume la prova e la causa nella quale debbono essere sentiti.

**Art. 255 Codice di Procedura Civile - Mancata comparizione dei testimoni**

Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure disporre l'accompagnamento all'udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a lire quattrocento e non superiore a lire ottomila, oltre che alle spese causate dalla mancata presentazione.

Se il testimone si trova nell'impossibilità di presentarsi o ne è esentato dalla legge o dalle convenzioni internazionali, il giudice si reca nella sua abitazione o nel suo ufficio; e, se questi sono situati fuori della circoscrizione del tribunale, delega all'esame il pretore del luogo.

**Art. 256 Codice di Procedura Civile - Rifiuto di deporre e falsità della testimonianza**

Se il testimone, presentandosi, rifiuta di giurare o di deporre senza giustificato motivo, o se vi è fondato sospetto che egli non abbia detto la verità o sia stato reticente, il giudice istruttore lo denuncia al pubblico ministero, al quale trasmette copia del processo verbale. Il giudice può anche ordinare l'arresto del testimone.

Tale rischio si presenta in via teorica anche per gli Psicologi italiani, in quanto né la legge istitutiva della Professione di Psicologo (L. 56/89) né le sue successive modificazioni od integrazioni affermano all'interno del loro testo che tale figura professionale ha la possibilità di esimersi dall'obbligo di testimonianza di fronte ad un Giudice di un Tribunale penale (a differenza di quanto avviene all'interno di norme giuridiche relative ad altre figure professionali, tra le quali, ad esempio, basterà citare le apposite "Disposizioni concernenti l'obbligo del segreto professionale per gli Assistenti Sociali" emanate con la recente Legge 3 aprile 2001, n. 119).

**Riassumendo:**

A) alcune figure professionali, per la loro specifica natura sanitaria o per il fatto che svolgano una particolare "professione od arte" regolate da un apposito Albo e Codice Deontologico (tra le quali sicuramente rientra anche quella di Psicologo, per l'inequivocabilità di quanto sancito dall'art. 4 della Legge 56/89), sono di norma tenute all' "obbligo di segreto professionale", anche se interrogate in qualità di testimoni. In caso contrario commettono un reato in violazione dell'art. 622 c.p. e 326 c.p. se esse sono "pubblici ufficiali" o "incaricati di pubblico servizio", a meno che non rivelino quanto di loro conoscenza per "giusta causa".

B) Tale norma può essere derogata in caso di valido e dimostrabile "consenso informato" della persona da cui le notizie da considerarsi segrete o comunque riservate sono state riferite, oppure, anche in assenza di tale consenso informato, da un Giudice di un Tribunale penale che per "giusta causa" consideri prevalente l'interesse generale del dover rendere giustizia ad una vittima rispetto all'interesse individuale relativo all'inviolabilità del segreto. In quest'ultimo caso lo Psicologo è obbligato a deporre, a meno che non si rifiuti di farlo per "giustificato motivo".

Esistono cioè, per gli Psicologi italiani, varie ipotesi di testimonianza, in sedi differenti tra le quali ad esempio le seguenti:

- Tribunale Ecclesiastico (Tribunale della Sacra Rota);
- Tribunale Amministrativo Regionale;
- Corte d'Assise;
- Tribunali Ordinari (Civile o Penale);

- Giudice di Pace in sede civile o penale.

*Per ciò che riguarda il Tribunale della Sacra Rota, in questi casi, non avendo questo Tribunale alcuna autorità di tipo penale o civile ma solo una funzione di tipo religioso, allo Psicologo eventualmente convocato non compete alcun obbligo di presentarsi dinanzi a tale Corte.*

Inoltre, se lo facesse senza aver prima acquisito al riguardo un apposito consenso informato scritto da parte del proprio cliente coinvolto in tale causa ricadrebbe in una violazione dell'art. 622 C. P. nonché dell'art. 12 del proprio Codice Deontologico, esponendosi quindi sia alle conseguenti sanzioni sia disciplinari che penali conseguenti a tali norme.

*Nel caso dei Tribunali Civili o Penali, è opportuno che lo Psicologo si presenti spontaneamente di fronte a tale Autorità, e che chiarisca in via preliminare i propri doveri ed i propri limiti a lui imposti dalle vigenti normative deontologiche e penali in materia di segreto professionale: nel caso che l'Autorità in questione non sia un Giudice, essa deve solo prendere atto di tale obbligo dello Psicologo, senza alcuna possibilità di "obbligarlo" a testimoniare; nel caso si tratti di un Giudice o di un Presidente di Tribunale, invece, possono originarsi alcune differenti possibilità.*

Come regola generale, nel caso che un Professionista Psicologo sia chiamato a rendere testimonianza in qualunque sede (religiosa, amministrativa, civile, penale ecc), il primo "passo" è quello di ottenere da parte del proprio assistito il *consenso informato alla testimonianza*. Questo permette allo Psicologo di essere al sicuro rispetto ai provvedimenti segnalati in precedenza.

Senza aver ottenuto tale consenso allo Psicologo non è di norma possibile prestare alcun tipo di testimonianza, perché da un lato ciò infrangerebbe il rapporto di fiducia col proprio assistito, e dall'altro lo esporrebbe sia ad una concreta sanzione disciplinare da parte del proprio Ordine territoriale di appartenenza sia a non meno pesanti conseguenze da parte della Giustizia ordinaria. Nel caso non si ottenesse tale consenso informato alla testimonianza è innanzitutto doveroso informare l'Autorità dei doveri imposti dal Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, e dal Codice Penale e delle ulteriori limitazioni dovute alla mancanza di tale consenso informato.

Quindi vi sono due possibilità:

- 1) Tribunale Civile, Amministrativo, Religioso ecc.;
- 2) Tribunale Penale.

Nella prima delle due possibilità, se lo Psicologo ritiene di non potere (in quanto privo del necessario consenso informato) o di non dovere testimoniare (sulla base di quanto previsto a sua volta dall'ultimo periodo dell'art. 12 C.D.) al Giudice non resta che prendere atto di tale "giustificato motivo" esplicitamente previsto dal sopra riportato art. 256 C.P.C., e di rinunciare quindi ad acquisire la testimonianza dello Psicologo stesso senza alcuna conseguenza ulteriore per quest'ultimo.

Nel caso del Tribunale Penale, la Legge attualmente vigente non appare del tutto univoca come quella invece vigente in materia di procedimenti civili o amministrativi. Occorre pertanto distinguere, a questo proposito, tre differenti ulteriori casi particolari:

- a) Procedimento penale riguardante un tossicodipendente;
- b) Procedimento penale riguardante un soggetto minorenni;
- c) Procedimento penale riguardante un soggetto maggiorenne non tossicodipendente.

Infatti, come norma generale, nessuna Autorità al di fuori di un Giudice o di un Presidente di Tribunale Penale può ordinare ad uno Psicologo di rendere testimonianza su fatti che lo Psicologo stesso ha appreso durante lo svolgimento della propria attività professionale.

Tale possibilità, tuttavia, trova giustificate eccezioni a livello normativo sia per quanto riguarda il processo penale a carico di un soggetto tossicodipendente sia per quanto concerne il processo penale a carico di un soggetto minore.



### **1. Processo penale a carico di un soggetto tossicodipendente**

La legge attualmente vigente (art. 120 D.P.R. n.309 del 9/10/1990) riconosce allo Psicologo operante presso Servizi pubblici oppure presso Enti, Centri, Associazioni o Gruppi convenzionati con il Servizio pubblico per le tossicodipendenze il *totale diritto di astenersi da qualunque tipo di testimonianza*.

“Si privilegia qui la necessità terapeutica rispetto a quella giudiziaria”.

### **2. Processo penale a carico di un soggetto minorenni**

Per i soggetti minorenni sembra valere lo stesso principio, in quanto tutto lo spirito del D.P.R. n. 448 del 1988 (“Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”) appare orientato a tutelare prioritariamente *la salute e l’adeguato sviluppo psicologico successivo* di questi soggetti rispetto ad esigenze immediate di accertamento della verità attraverso procedure che potrebbero invece comprometterlo.

### **3. Processo penale a carico di un soggetto maggiorenne non-tossicodipendente**

L’art. 200 del Codice di Procedura Penale esonera dall’obbligo di “deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione” sia “i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche ed ogni altro esercente una professione sanitaria” (Comma 1 lettera c) sia “gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale” (Comma 1 lettera c) .

Pertanto, allo stato attuale, lo Psicologo è chiaramente obbligato a presentarsi di fronte al Giudice o al Presidente di un Tribunale penale che lo ha chiamato a testimoniare.

Come abbiamo già visto è tuttavia già presente, tra le Leggi in vigore nel nostro Paese, una norma che assegna ad operatori di varie professionalità, tra le quali può in taluni casi certamente ritrovarsi anche quella dello Psicologo, un chiaro “non obbligo di testimonianza” assolutamente identico a quello di tutte le altre Professioni per le quali si applica invece inequivocabilmente quanto previsto dall’art. 200 del Codice di Procedura Penale: si tratta del Comma 7 dell’Art. 120 del D.P.R. 9 Ottobre 1990 n. 309 “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”.

Afferma testualmente tale comma: *“I dipendenti del servizio pubblico per le tossicodipendenze non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione, né davanti all’autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Agli stessi si applicano le disposizioni dell’articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell’art. 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili. La presente norma si applica anche a coloro che operano presso gli enti, centri, associazioni o gruppi che hanno stipulato le convenzioni di cui all’articolo 117”,* vale a dire gli “Enti ausiliari” del “volontariato” e del “privato sociale” operanti nell’ambito delle tossicodipendenze e a tal fine specificatamente riconosciuti con apposita convenzione da parte delle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti.

## **DPR 309/90 - TITOLO XI**

*Interventi preventivi, curativi e riabilitativi*

*Articolo 120 - Terapia volontaria e anonimato*

I dipendenti del servizio pubblico per le tossicodipendenze non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Agli stessi si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni

dell'art. 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili. La presente norma si applica anche a coloro che operano presso gli enti, centri, associazioni o gruppi che hanno stipulato le convenzioni di cui all'art. 117.

Questa norma di Legge, pertanto, assegna a tutti i dipendenti delle strutture autorizzate ad operare nell'ambito delle dipendenze patologiche, inclusi quindi anche gli Psicologi che operano in tale ambito, una completa autonomia rispetto all'obbligo di sottostare o meno ad ogni specifica richiesta di testimonianza rivolta a loro da qualunque Autorità.

Purtroppo si tratta, almeno sino a questo momento, dell' unica norma di legge vigente in Italia nella quale tale autonomia di scelta per lo Psicologo chiamato a testimoniare all'interno di un procedimento a carattere penale sia chiaramente ed inequivocabilmente espressa.

Per tutti gli altri casi di attività dello Psicologo, al di fuori del circoscritto ambito relativo agli interventi di "prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento" nel settore delle dipendenze patologiche, tale "autonomia di valutazione" da parte di un Professionista Psicologo regolarmente iscritto all'Albo degli Psicologi Italiani rispetto ad una convocazione rivoltagli da parte di un Giudice operante in ambito penale al fine di richiedergli testimonianza non è di fatto, al momento attuale, esplicitamente riconosciuta da alcuna norma di legge.

Si può quindi al riguardo affermare che allo stato attuale, in tutte le situazioni inerenti procedimenti penali che non vedono come imputati soggetti tossicodipendenti o ex-tossicodipendenti conosciuti da uno Psicologo operante nel nostro Paese in relazione alla propria attività professionale nel settore delle dipendenze patologiche, lo Psicologo stesso è chiaramente obbligato a presentarsi di fronte al Giudice che lo ha chiamato a testimoniare.

In conseguenza di tali considerazioni, pertanto, potrebbe di fatto verificarsi concretamente la possibilità che uno Psicologo non specificatamente operante nell'ambito delle tossicodipendenze, sentendosi deontologicamente impossibilitato a testimoniare nel corso di un procedimento penale a carico di uno o più soggetti terzi in quanto privo del necessario consenso informato oppure al fine di tutelare la loro salute ed il loro benessere psicologico e psicofisico e comportandosi di conseguenza, corra il rischio di veder attivato nei propri confronti dal Giudice o dal Presidente del Tribunale quanto previsto dall'art. 207 del Codice di Procedura Penale (Testimoni sospettati di falsità o reticenza. Testimoni renitenti) e si senta quindi rivolgere da tale Autorità "l'avvertimento previsto dall'art. 497 comma 2" del C.P.P. stesso.

In tale non frequentissima ma neppure impossibile ipotesi, al fine di evitare che il Giudice allora disponga "l'immediata trasmissione degli atti al pubblico ministero perché proceda a norma di legge" mettendo eventualmente in atto anche misure di tipo coercitivo o comunque potenzialmente limitanti la propria libertà personale, lo Psicologo può allora ribadire la propria posizione di rifiuto alla testimonianza attraverso le tre seguenti argomentazioni:

- 1) sebbene né la figura professionale dello Psicologo "tout court" né quelle più "specialistiche" dello Psicoterapeuta o dello Psicologo Clinico risultino in effetti inserite tra le "Professioni sanitarie" esplicitamente citate nell'art. 99 del "Testo Unico delle Leggi Sanitarie", ciò è essenzialmente dovuto al fatto che tale Testo risale ad un'epoca (e precisamente l'anno 1934) in cui "l'attività dello Psicologo era ai primordi e, possiamo dire, sconosciuta al legislatore" (Gulotta e Calvi, cit., pag. 105);
- 2) varie altre norme giuridiche successive hanno comunque chiaramente caratterizzato in senso sanitario sia le attività specialistiche dello Psicoterapeuta e dello Psicologo Clinico (ad es. il Decreto 21 Gennaio 1994 "Prestazioni sanitarie rese da professionisti esenti dall'Imposta sul Valore Aggiunto", pubblicato sulla G.U. del 2 Febbraio 1994, n.26) sia quella dello Psicologo genericamente definito come tale in varie normative riguardanti le figure professionali operanti all'interno del Servizio Sanitario Nazionale (ad es. il D.P.R. n. 761 del 20/12/1979);

- 3) La stessa Legge alla base di ogni altra norma giuridica dello Stato italiano, vale a dire la Costituzione della Repubblica, pone con il proprio art. 32 la salute come “fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività”, e di questo principio non solo lo Psicologo, ma anche lo stesso Giudice o Presidente del Tribunale devono tener conto nell'esercizio della propria attività professionale.

Pertanto, se anche la Costituzione stessa (e non solo il proprio Codice Deontologico) impone allo Psicologo di tener conto della tutela della salute dei cittadini, anche il Giudice nell'esercizio della sua funzione non può prescindere dal fatto che il diritto alla salute va tutelato almeno in misura equivalente al principio della corretta amministrazione della giustizia, e che nel procedimento penale in corso ambedue i suddetti principi devono concorrere in modo che la tutela della salute dei soggetti coinvolti non venga in alcun modo esposta ad alcun tipo di rischio.

Pertanto, se tale argomentazione può effettivamente costituire per lo Psicologo un ottimo argomento per astenersi dal rendere testimonianza in ambito penale anche qualora tale Professionista intenda con questa scelta tutelare il diritto alla salute di un imputato, presunto reo, a maggior ragione essa sarebbe assolutamente inattuabile qualora lo Psicologo si volesse appellare ad essa, esplicitando e motivando al Giudice tale fondamentale differenza sul piano etico, al fine di tutelare il diritto alla salute non di un presunto reo, bensì della VITTIMA del presunto “fatto-reato”.

Con tali argomentazioni, io credo, difficilmente uno Psicologo che si rifiutasse di rendere testimonianza in un processo penale al fine esclusivo di non infrangere il rapporto di fiducia che lega a lui il proprio paziente, consentendo così a quest'ultimo di consolidare il proprio equilibrio e la propria salute psicologica e psicofisica, può realmente correre il rischio di incorrere nelle misure previste dal già citato articolo 207 del Codice di Procedura Penale, e può pertanto ottenere con grande probabilità la dispensa dall'obbligo di testimonianza anche di fronte ad un Giudice o Presidente di un tribunale penale.

Pertanto, se finora la professione di Psicologo non è ancora definibile con certezza come “sanitaria”, in data 29 febbraio 2008 è stata approvata una norma di Legge che afferma che “il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sull'ordine nazionale degli psicologi”. Questa norma sembra dare l'avvio ad un processo destinato a far qualificare anche nel nostro Paese la Professione di Psicologo come una Professione Sanitaria, e ciò comporta che in un futuro presumibilmente non lontano anche per lo Psicologo libero professionista possa valere quella possibilità di astenersi dalla testimonianza in ambito penale che già oggi è in vigore per gli esercenti qualunque Professione sanitaria.